



**Comune di
San Lazzaro di Savena**
Provincia di Bologna

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

**Relazione illustrativa
e
Norme tecniche di attuazione e
regolamento attività rumorose**

marzo 2014

elaborato NTA

Il sindaco:
Dott. Marco MACCIANTELLI

il Dirigente V Area Programmazione
del Territorio:
arch. Andrea MARI

Elaborazione:
ing. Franca CONTI
(tecnico in acustica ambientale)

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA	1
LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO	1
ASSEGNAZIONI DIRETTE LEGATE AI PARAMETRI URBANISTICI	2
Aree dedicate all'istruzione e sanitarie	2
Aree dedicate ad attrezzature sociali, sport e verde pubblico	4
Aree produttive e/o ad intensa attività umana	6
LE ASSEGNAZIONI DESUNTE DAI PARAMETRI ISTAT	7
IL GRAFO INFRASTRUTTURALE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PROSPICIENTI.....	9
Classificazione delle infrastrutture viarie, ai sensi dei D.P.R. n.459/98 e n.142/04	12
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO.....	17
LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO	17
LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	20
Analisi delle criticità	20

NORMATIVA TECNICA E REGOLAMENTO ATTIVITÀ TEMPORANEE	23
--	-----------

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E	24
---	-----------

ATTIVITA' RUMOROSE	24
---------------------------------	-----------

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	24
---	-----------

Art. 1 - Campo di applicazione	24
---	-----------

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale	24
--	-----------

Art. 3 - Definizioni	24
-----------------------------------	-----------

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore	29
---	-----------

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	31
--	-----------

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA	31
---	-----------

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto	31
---	-----------

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto	32
--	-----------

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica	33
---	-----------

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione	33
SEZIONE II I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	34
Art. 9 – Piani e programmi di risanamento	34
Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale	34
Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto	35
Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese	36
Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento	37
SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI	38
Art. 14 - Limiti di zona	38
Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore	41
Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto	41
Art. 17 - Aree di cava	42
Art. 18- Aree militari	43
Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee	43
Art. 20 - Aree dedicate ad attività motoristiche	43
Art. 21 – Impianti a ciclo produttivo continuo	43
Art. 22 – Aree scolastiche ed ospedaliere	44
Art. 23 - Alberghi	45
Art. 24 - Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza	45
Art. 25 – Piani Attuativi prossimi a infrastrutture viarie e ferroviarie	47
Art. 26 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie	48
Art. 27 – Aree prospicienti le linee ferroviarie	48
Art. 28 - Requisiti acustici passivi degli edifici	49
CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	50
SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	50
Art. 29 - Direttive al RUE e al POC	50
Art. 30 – Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere	50
Art. 31 – Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.)	52
Art. 32 – Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)	55
Art. 33 - Documentazione tecnica	56
Art. 34 – Valutazioni finali e deroghe	57
CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	58
Art. 35 - Ambito d'applicazione	58

SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI.....	59
Art. 36 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri	59
Art. 37 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili	59
Art. 38 – Esclusioni	60
Art. 39 – Autorizzazioni e deroghe	60
SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI	62
Art. 40 – Definizione di manifestazione temporanea	62
Art. 41 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee	62
Art. 42 - Disciplina delle manifestazioni temporanee	62
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	63
Art. 43 – Disposizioni per specifiche attività rumorose	63
Art. 44 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi	64
Art. 45 - Interventi sul traffico e sui pubblici servizi	65
CAPO V CONTROLLI E SANZIONI	67
Art.46 – Ordinanze	67
Art.47 - Misurazioni e controlli	67
Art.48 - Sanzioni	67
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	69
Art. 49- Disposizioni transitorie e finali	69
ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.) – DGR 673/2004	70
LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOIMA).....	70
Contenuti della relazione tecnica illustrativa:	70
Contenuti degli elaborati cartografici:	71
DOIMA PER USI SPECIFICI: INFRASTRUTTURE STRADALI	72
DOIMA per usi specifici: Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia	73
DOIMA per usi specifici: Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive	74
DOIMA per usi specifici: Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi	75
LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (DPCA)	77
Contenuti della relazione tecnica illustrativa:	77

<i>Contenuti degli elaborati cartografici:</i>	78
ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE	79
ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE.	80
ALLEGATO B STRALCIO DELLA DGR 45/2002 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	81
<i>MANIFESTAZIONI</i>	81
<i>MISURAZIONI E CONTROLLI</i>	82

PREMESSA

La classificazione acustica costituisce lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PSC, PGTU, ecc.), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale ed è databile, in quanto alla lettura del territorio, al giugno 2012.

Gli elaborati grafici che descrivono la classificazione acustica sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto sono stati predisposti, a titolo di aggiornamento dei tematismi pregressi di classificazione, databili al 2003 (elaborazione AIRIS), quando venne approvata la precedente classificazione, poi recepita tal quale, fra gli elaborati di Quadro Conoscitivo di PSC.

LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO

La classificazione acustica del territorio urbanizzato consolidato (ambiti “AUC” di PSC-RUE-POC) è stata realizzata confermando, in linea generale, le precedenti assegnazioni di zonizzazione, realizzate ai sensi della DGR 2053/2001 “Criteri e condizioni per la classificazione del territorio” pubblicata sul BUR del 09/10/02, come di seguito esplicitato:

(stralcio della precedente relazione di accompagnamento alla Classificazione acustica).

“La metodologia seguita utilizza una analisi territoriale basata sulla conoscenza della base territoriale elementare (per uso e/o sezione di censimento) e sviluppata su base cartografica, sui dati ISTAT ‘91 e su conoscenza diretta del territorio.

Questa fase conoscitiva preliminare del territorio ha consentito la successiva aggregazione di porzioni di territorio omogenee ovvero l'Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) e quindi, nella fase di classificazione, l'aggregazione di porzioni omogenee di territorio. Tale approccio è risultato fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio e per utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

Un altro aspetto di conoscenza del territorio ha riguardato la conoscenza del CLIMA ACUSTICO E DEL TRAFFICO VEICOLARE (desunti in parte da indagini eseguite nell'ambito di specifici studi ed in parte dal PGTU). Questi elementi quantitativi hanno consentito di confermare la classificazione delle infrastrutture di trasporto esistenti, peraltro basata sul PGTU, e di individuare le principali criticità acustiche presenti sul territorio. La classificazione delle infrastrutture stradali anche nello scenario futuro è avvenuta approfondendo i temi già contenuti nelle analisi del PGTU.

L'incrocio del quadro attuale e dello scenario futuro hanno consentito infine, così come richiesto dalla norma (Delibera 2053/01) la classificazione come “sintesi dello stato di fatto e di progetto”.

Le principali variazioni relative al consolidato hanno riguardato unicamente le modifiche intervenute sul territorio, dal 2003 ad oggi, a titolo, per l'appunto, di solo aggiornamento del pregresso.

Si è comunque realizzata anche una rilettura generale delle assegnazioni iniziali, verificando eventuali refusi e/o imprecisioni, sulla base dei codici RUE, in particolare nell'assegnare le classi estreme.

Mentre al contrario non si è intervenuti nella rilettura dei parametri statistici di definizione delle classi II, III e IV, oltre che sulle assegnazioni al grafo viario, se non in termini di recepimento degli elementi normativi riferibili ai DPR 459/08 e 142/04, rispettivamente riferiti al governo delle infrastrutture ferroviarie e stradali.

ASSEGNAZIONI DIRETTE LEGATE AI PARAMETRI URBANISTICI

(stralcio della precedente relazione di accompagnamento alla Classificazione acustica).

“L'individuazione delle zone appartenenti alle classi I, IV, V e VI avviene direttamente attraverso l'identificazione sulla cartografia di scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici (classe I) e di attività industriali e/o artigianali (classi V e VI). Le aree industriali e/o artigianali con limitata presenza di abitazioni appartengono alla classe V.

Le aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale con presenza del solo personale di custodia ricadono in classe VI.

Rispetto alla precedente normativa regionale (in particolare alla Circolare Regionale Assessorato alla Sanità n. 7 del 1 marzo del 1993 Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1/3/1991) vi è la possibilità di attribuzione diretta alle UTO anche delle aree in IV classe (aree di intensa attività umana) con forte prevalenza di attività terziarie (alta concentrazione uffici pubblici, istituti di credito, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico) o commerciali (zone commerciali, ipermercati etc.).

Vengono incluse nella classe I le aree di particolare interesse urbanistico (storico, architettonico, paesaggistico ed ambientale) e le aree residenziali rurali come i piccoli centri rurali ed agglomerati rurali di antica origine (borghi, contrade ..). L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di UTO di dimensioni ridotte.”

Per quanto riguarda quindi le classi I, IV, V e VI si è proceduto alla localizzazione di scuole, ospedali, verde pubblico, insediamenti produttivi e artigianali al fine di individuare le aree a cui attribuire tali assegnazioni, identificandoli nei seguenti ambiti della pianificazione urbanistica.

Aree dedicate all'istruzione e sanitarie

Per quanto attiene alle **scuole**, l'informazione ottenibile dal “Mosaico della Pianificazione comunale vigente” è stata completata attraverso la localizzazione diretta degli edifici interessati dalla presenza di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado superiore,

desumibile dalla lettura del territorio, mediante sopralluogo diretto, onde poterne effettuare la trasposizione cartografica.

Prendendo a riferimento il mosaico della pianificazione gli elementi di indirizzo per l'assegnazione degli ambiti di classi I riferiti alle sole destinazioni scolastiche sono stati dunque i seguenti:

- aree COL-S.IS: scuole medie superiori;
- aree COL-C.SM: scuole medie inferiori;
- aree COL-L.AN: asili nido;
- aree COL-L.sm: scuole materne;
- aree COL-L.se: scuole elementari.

Dove a livello cartografico hanno trovato riscontro dell'individuazione diretta dei plessi seguenti (l'elenco potrebbe non essere esaustivo):

- Asilo Nido e Materna "G. Di Vittorio";
- Asilo Nido e Materna "Ponticella";
- Scuola Materna "F.lli Canova";
- Scuola Materna "Cicogna";
- Scuola Materna "Idice"
- Scuola Elementare "Donini";
- Scuola Elementare "Pezzani";
- Scuola Elementare "Trombelli";
- Scuola Elementare "Don Milani";
- Scuola Materna "Farneto" ed Elementare "Fantini";
- Scuola Media Inferiore "Jussi"
- Scuola materna "Jussi"
- Scuole Medie "Rodari"
- Scuola Superiore "ITIS".
- Scuola Media Superiore ITC Mattei

In riferimento, in particolare, al sistema scolastico, si anticipa inoltre un tema che verrà meglio esplicitato in normativa tecnica, riguardante gli asili nido ed in particolare i nidi integrati ad altre strutture: nidi aziendali, micro nidi, nidi condominiali, baby-parking, ecc.

Per tutte queste tipologie, quando inserite nell'area di pertinenza dell'azienda stessa o del condominio, ecc., anche se in una struttura autonoma seppur strutturalmente connessa all'edificio principale, si chiede il rispetto della classe II in periodo diurno.

Analogamente alle scuole, per ottenere il tematismo relativo alle **strutture sanitarie** ed assistenziali si è proceduto sovrapponendo il tema ottenuto dall'incrocio dei dati leggibili dalle tavole di piano relativamente alle strutture assistenziali, di nuovo con i sopralluoghi effettuati direttamente sul campo.

Dalla pianificazione si sono desunti gli elementi seguenti:

- aree COL-S.ASS: Assistenza, servizi sociali ed igienico sanitari.

Una volta trasposti sul territorio tali elementi, ed avendo poi verificata in linea diretta anche la presenza di altre strutture assistenziali (per lo più case di riposo) all'interno del territorio consolidato generico (zone "AUC"), piuttosto che in extraurbano (zone "AVN"), si sono quindi indicate le strutture seguenti.

- Casa di riposo "Villa Salina";
- Casa di riposo "Il Poggio";
- Casa di riposo "Villa Bianca";
- Casa di riposo "Villa Altea";
- Casa di riposo "Villa dei Cedri";
- Casa di riposo "Rodriguez" e "Zanichelli";
- Casa di riposo "Villa Silvia";
- Ospedale Bellaria;
- Struttura socio culturale assistenziale Villa san Giacomo;
- Struttura sanitaria "casa dei Risvegli" (appartenente al comune di Bologna, ma in parte ricadente anche nel territorio di San Lazzaro.

Non si sono invece inserite nella I classe le strutture sanitarie e/o scolastiche inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi. Queste come indicato dalla norma vengono classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Aree dedicate ad attrezzature sociali, sport e verde pubblico

Altre aree codificate in qualità di "COL" nella pianificazione e facenti capo ad "Attrezzature e spazi collettivi a vario livello, da quello locale a quello comunale e sovra-comunale, destinate ad **attrezzature sociali e culturali**, seppure aventi una funzione di aggregazione non sono state considerate nella classe di massima rispetto acustico in quanto esse stesse rappresentano un potenziale attrattore di pubblico, configurandosi quindi in qualità di potenziale sorgente sonora.

Ed in tal senso, in funzione della relativa valenza sul territorio, e soprattutto della classificazione dell'UTO di appartenenza, tali ambiti sono stati prevalentemente omogeneizzati al contesto, mediante l'assegnazione delle classi III o IV.

Analogamente è stato fatto per quelle **strutture sanitarie per le quali non è previsto il ricovero**, assimilandole alla normale residenza.

Anche per la individuazione delle **aree verdi** si è proceduto nella lettura delle reali modalità di fruizioni del sistema del verde presente sul territorio.

In particolare, la lettura diretta di tali usi ha permesso di evidenziare come le aree verdi presenti in comune di san Lazzaro siano per lo più caratterizzate da un'elevata frequentazione, per cui, per quanto queste aree possano essere ricondotte alla tipologia definita dalla delibera come patrimonio verde comune, si è proceduto ad una classificazione che tenesse conto della presenza di numerose attività del tempo libero (attività sportive, manifestazioni, etc...), all'interno dei parchi medesimi.

Nel caso dei parchi cittadini la classificazione, sempre in relazione all'intensa fruizione riscontrata, si adegua al contesto territoriale inserendo una classe di maggior tutela rispetto al contesto di riferimento (generalmente la II, come per esempio nel caso del Parco della Resistenza) soltanto per quei casi in cui la dimensione territoriale e la reale valenza del parco ne dessero motivo, per poi omogeneizzare invece al contesto le restanti aree verdi minori.

Per la seconda tipologia di verde considerato, riguardante il **verde di tutela naturalistica e di particolare interesse paesaggistico-ambientale** e gli ambiti fluviali, si sono confermate, in linea di massima, le assegnazioni della precedente zonizzazione, la quale prevedeva l'applicazione di una classificazione di massima tutela a quelle aree per le quali era riconosciuta una elevata valenza ambientale e una tutela minore per quanto sempre elevata (II° classe) in quelle aree, peraltro molto estese ricadenti nella zona di parco e collinare e nelle fasce fluviali dei Torrenti Idice, Zena e Savena tenendo comunque conto delle attività e usi presenti nelle zone maggiormente antropizzate.

In tal modo si sono volute evitare, per le aree sensibili, situazioni di conflittualità futura, ma allo stesso tempo, si sono limitate le penalizzazioni troppo vincolanti per le attività presenti (attività agricole, etc...).

La scelta, quindi, oltre a consentire la riduzione della microzonizzazione, rappresenta una classificazione di compromesso tra l'esigenza di tutela acustica e l'esistenza di usi già in essere nel territorio (attività agricole).

Con riferimento alle aree di elevato valore naturale ed ambientale (classe I), si sono individuate soltanto alcune aree ricadenti nel Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa (zone A del Parco).

Naturalmente per queste zone il tipo di valori limiti indicati rappresenta più un'indicazione di tutela che un vincolo stretto. Elementi di conflittualità evidenti sono riconoscibili nelle zone dove insistono in prossimità del fiume attività produttive (depositi, impianti di lavorazione inerti, ecc...).

Ovviamente in queste zone si presuppone che gli indirizzi di risanamento siano appunto rivolti alla definizione di corretti indirizzi gestionali e di compatibili future programmazioni più che alla realizzazione di interventi di risanamento diretti.

Il sistema del verde pubblico interessa poi anche il sistema del “COL.sp” (**attrezzature per lo sport**, di diversa valenza, locale, comunale, sovra comunale).

Si tratta, principalmente, di aree a destinazione sportiva: in questo caso l’assegnazione diretta delle classi ha portato all’individuazione di aree di classe III o IV, a seconda delle dimensioni dell’area e della minore o maggiore potenzialità di attrazione di pubblico (utenti e/o spettatori) sull’area.

A titolo esemplificativo abbiamo quindi l’assegnazione della III classe ad un laghetto di pesca sportiva, piuttosto che al centro sportivo GESE o all’area sportiva posta a ridosso del Parco della Resistenza; la IV classe è stata invece assegnata all’area dello stadio, del Palasavena, del circolo “Savena Sport”:

Aree produttive e/o ad intensa attività umana

Le aree della classe V, “**Aree prevalentemente industriali**”, comprendono tutte quelle aree, più o meno vaste, costituite da attività rumorose e da *insediamenti di tipo artigianale - industriale*, pur con limitata presenza di abitazioni, associando a questa classe anche i singoli insediamenti produttivi delocalizzati, quando erano di una certa entità e/o nettamente distinguibili dal contesto circostante, urbano o agricolo che fosse.

In particolare, all’interno del territorio comunale di San Lazzaro le aree di classe V fanno capo ad alcune delle zone urbanistiche codificate come “ASP”, assegnando al consolidato le zone:

- ASP.A – Ambiti produttivi sovra comunali consolidati;
- ASP:C – Ambiti produttivi comunali consolidati;
- AR – Ambiti da riqualificare (in questo caso la V classe vale per la sola classificazione dello stato di fatto, il cui uso può non essere confermato nello stato di progetto, ove in taluni casi si indirizza la riqualificazione dell’area proprio nella direzione dell’alleggerimento del “carico” sul tessuto urbano, per delocalizzazione dell’azienda impattante o talvolta estranea al tessuto circostante in quanto agli usi presenti).

Di questi ambiti l’assegnazione dominante è andata verso la V classe, in ragione della presenza accorpata di attività produttive in senso stretto, escludendo e stralciando, quando significativi, i lotti più tipicamente terziario commerciali, assegnati invece alla IV classe (in particolare lungo la via Emilia).

Si sono infine individuate diverse zone la cui assegnazione diretta ha portato verso la classificazione in **IV classe**, comprendendo fra queste, in particolare,

- ⇒ gli ambiti produttivi sparsi sul territorio agricolo, trattandosi, generalmente di attività legate all'agricoltura medesima e comunque caratterizzate da potenziali emissioni sonore contenute (e questa scelta è stata fatta anche nell'ottica di una maggior tutela delle residenze agricole ivi collocate);
- ⇒ gli ambiti produttivi a basso impatto compresi all'interno dell'urbanizzato, dove la destinazione dominante è quella residenziale o comunque estranea al produttivo (anche in questo caso la scelta è stata guidata dall'obiettivo di fornire una maggior tutela delle residenze ivi collocate).

In questo senso per la classificazione è stato considerato che **l'area urbana centrale** risulta un ambito particolarmente ricco di polarità, in quanto accoglie diverse funzioni urbane di primaria importanza bene distribuite: strutture commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, in particolare lungo la via Emilia; il Municipio, svariati istituti di credito e, immediatamente a ridosso dell'area centrale suddetta, anche l'ufficio postale.

Questa situazione comporta un'attività umana particolarmente intensa che fa propendere per una classificazione di media – bassa tutela (III° o IV° classe) superando eventuali classificazioni differenti ottenibili dal calcolo dei parametri demografici. L'omogeneità della classe acustica di riferimento in un vasto areale urbano rientra nello spirito di riduzione della micro - suddivisione enunciato dalla norma regionale.

LE ASSEGNAZIONI DESUNTE DAI PARAMETRI ISTAT

Le assegnazioni dirette fin qui esplicitate vengono però a sovrapporsi ad una tematizzazione dell'intero territorio comunale che discende dall'analisi, per singola UTO (qui coincidente sezione di censimento), delle densità abitative, di presenza degli esercizi commerciali, di presenza di attività artigianali e assimilabili.

Come già anticipato in premessa, per l'esistente si sono riprese le assegnazioni della precedente classificazione, già realizzata sulla base degli ultimi dati censuari disponibili e cioè quelli riferiti al 2001.

A titolo di verifica si è realizzato un confronto unicamente in merito alla popolazione residente, dato immediatamente reperibile, ai fini della determinazione del carico urbanistico e della popolazione sul territorio: dall'ultima Classificazione 2003, ove le valutazioni erano state effettuate sulla popolazione residente al 2000, pari a circa 29.000 unità, diamo riscontro ad un carico urbanistico aumentato, databile al 31 dicembre 2011 pari a circa 31.700 abitanti (fonte: Anagrafe comunale).

Il delta è pari a meno del 10% su base più che decennale ed a tal proposito possiamo effettivamente ritenere ancora più che rappresentativa la lettura dei dati di densità già effettuata con la classificazione 2003.

Vediamo quindi un breve stralcio della precedente relazione di accompagnamento alla zonizzazione acustica, per descrivere la metodologia operativa seguita, pienamente condivisa.

(stralcio della precedente relazione di accompagnamento alla Classificazione acustica).

“La lettura incrociata dei dati disponibili (urbanistici e sociodemografici, morfologici, ecc...) con riferimento sia allo stato attuale che di progetto ha consentito di procedere all’organizzazione del territorio comunale in ambiti omogenei (U.T.O.). Questa individuazione si è dimostrata in un certo senso significativa per il capoluogo mentre non è risultata necessaria per il rimanente territorio, in considerazione delle ridotte estensioni territoriali e della basse diversificazione in termini usi. In questi casi la UTO è coincisa praticamente con il perimetro delle frazioni stesse.

In particolare nel capoluogo si è giunti ad una individuazione di 7 ambiti territoriali caratterizzati da usi, tessuti urbani e caratteristiche morfologiche omogenee. Questa fase si è dimostrata essenziale nella successiva classificazione e riduzione della microsuddivisione.

L’individuazione delle classi II, III e IV è stata effettuata tramite il calcolo dei seguenti parametri: densità di popolazione, densità di es. commerciali e di servizio e densità di att. produttive o assimilabili (densità per ha in tutti e tre i casi).

Al range del rapporto è associato un punteggio, la cui somma finale definisce la classe acustica della UTO. Nelle tabelle seguenti sono riportati i range dei diversi parametri e il relativo punteggio.

Tab. 1 - Densità di popolazione D

Densità D (ab/ha)	Punti
$D \leq 50$	1
$50 < D \leq 75$	1.5
$75 < D \leq 100$	2
$100 < D \leq 150$	2.5
$D > 150$	3

Tab. 2 - Densità di attività commerciali C

Superficie % C	Punti
$C \leq 1.5$	1
$1.5 < C \leq 10$	2
$C > 10$	3

Tab. 3 - Densità di attività produttive P

Superficie % P	Punti
$P \leq 0.5$	1
$0.5 < P \leq 5$	2
$P > 5$	3

Le UTO sono state classificate assegnando il punteggio corrispondente alla somma dei valori attribuiti ai tre parametri secondo la tabella 7 seguente.

Tab. 4 - Attribuzione classe acustica

Punteggio ($x=D+C+P$)	Classe Acustica Assegnata
$X \leq 4$	II
$X = 4.5$	II o III
$5 \leq X \leq 6$	III
$X = 6.5$	III o IV
$X \geq 7$	IV

Le U.T.O. sono state classificate secondo i dati relativi a:

- *popolazione residente desunti dai dati ISTAT 91 (parzialmente aggiornati al 2000 in base a dati pervenuti dagli Uffici comunali)*
- *esercizi commerciali e di servizio, attività produttive o assimilabili forniti dalla Camera di Commercio con l'indicazione dell'attività per codice ISTAT e individuazione mediante Via e numero civico (di tale base dati tuttavia non esiste base geografica georeferenziata).*

Il calcolo è stato eseguito prima per sezione di censimento (che nel capoluogo risulta in buona misura coincidente con l'isolato) e poi, verificata la sostanziale omogeneità nella classificazione delle sezioni all'interno della stessa UTO, al fine di superare la microzonizzazione, si è proceduto allo stesso calcolo, ma aggregato per U.T.O.

Nelle frazioni si è in generale mantenuta la suddivisione in sezioni di censimento e nel caso di Ponticella per isolato (non coincidente in tal caso con le sezioni di censimento), per evidenziare le diversificazioni in termine di usi.

Il calcolo aggregato per frazione non avrebbe infatti permesso, in considerazione delle ridotte estensioni territoriali, di rilevare alcune situazioni specialistiche presenti all'interno della frazione stessa.

Alla porzione di territorio esterna alle UTO e alle frazioni contrassegnate è stata attribuita la classe secondo l'attribuzione diretta (per lo più tessuto agricolo).

Nel caso di UTO, all'interno delle quali, erano presenti delle classi attribuite per criterio urbanistico (attribuzione diretta) si è proceduto, per il calcolo degli specifici parametri, allo scomputo di questa specifica area (Area depurata)."

IL GRAFO INFRASTRUTTURALE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PROSPICIENTI

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade e le ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica, per cui, così come indicato dalla normativa, le aree prospicienti alle infrastrutture di trasporto sono state classificate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità di queste ultime.

E' ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una completa classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade.

La normativa regionale propone, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovrà essere confrontata con quella delle UTO attraversate.

A tal fine si considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine stradale, hanno un'ampiezza di 50m per parte.

L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri:

- appartengono alla **classe IV** le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla **classe III** le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92 .

La normativa prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture, dette "fasce di pertinenza", di ampiezza pari a 50m per parte.

Le aree prospicienti le strade sono state quindi classificate ed estese secondo i seguenti criteri:

1) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente:

- a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO.
- b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;

Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente:

dette aree assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada.

Le UTO di classe I, IV e V conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

Per quanto riguarda, infine, le aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato, si assegnano la classe IV ovvero se la UTO attraversata è di classe superiore, la medesima classe della UTO, mentre le UTO di classe I, IV e V conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

La classificazione degli assi stradali è stata realizzata prendendo a riferimento i seguenti strumenti pianificatori di riferimento: la classificazione della rete stradale extraurbana della Provincia di Bologna, il PGTU e la classificazione funzionale delle strade riportata in PSC.

In particolare, una prima attribuzione della classe acustica alla rete stradale è stata effettuata sulla base della Classificazione delle strade secondo le assegnazioni del PGTU; contestualmente, le stesse assegnazioni sono state poste in relazione con gli elementi della classificazione funzionale di PSC, oltre che dei dati di traffico disponibili.

Questi elementi, una volta posti a confronto, hanno permesso la definizione delle seguenti assegnazioni, per le aree prospicienti gli assi infrastrutturali del territorio, leggibili graficamente sulle tavole grafiche di zonizzazione e di seguito elencate.

Aree prospicienti assegnate alla IV classe sono relative ai seguenti assi infrastrutturali:

- linea ferroviaria Bologna – Ancona;
- linea ferroviaria Bologna – Firenze;
- autostrada A14;
- S.S. 9 via Emilia;
- S.P. 27 via Idice;
- Via Poggi;
- Via Virginia Woolf;
- Via Jussi, a sud dell'intersezione con via Woolf;
- Via Bellaria;
- Via Vernizza;
- Via Aldo Moro;
- Via Scuola del Farneto;
- Via Galletta;
- Via Palazzetti;;
- Via Nazionale Toscana in località Rastignano (in analogia e continuità con la classificazione acustica del territorio comunale di Bologna);
- Via Ristorone/via Guelfa.

Aree prospicienti assegnate alla III classe sono relative ai seguenti assi infrastrutturali:

- Via Fondé;
- Via Kennedy;
- Via Caselle;
- Via F.lli Canova;
- Via della Repubblica;
- Via Jussi, nel tratto urbano, a nord dell'intersezione con via Woolf;
- Via Martiri di Pizzocalvo;
- Via Mario Conti.


Aree prospicienti assegnate alla II classe sono relative a tutto il restante reticolo viario, urbano od extra-urbano.

Classificazione delle infrastrutture viarie, ai sensi dei D.P.R. n.459/98 e n.142/04

Il Decreto per le infrastrutture ferroviarie, DPR 459/98

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n° 47 del 26 ottobre 1995, è stato emanato un apposito regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Tale regolamento è costituito dal **D.P.R. n° 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”**, che stabilisce, per le linee ferroviarie esistenti, una fascia di pertinenza della infrastruttura ferroviarie, di 250 m calcolati dalla mezzeria dei binari esterni, suddivisa in una prima fascia A di 100 m e una seconda fascia B di 150 m.



Mezzeria del binario esterno

La larghezza di tale corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in corrispondenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo.

Per quanto riguarda le infrastrutture esistenti, i limiti da rispettare sono:

Leq diurno	Leq notturno	
70 dB(A)	60 dB(A)	fascia A
65 dB(A)	55 dB(A)	fascia B
50 dB(A)	40 dB(A)	scuole, ospedali, case di cura e di riposo

Il rispetto di tali limiti deve essere verificato con misure sugli interi periodi di riferimento in facciata degli edifici ad 1m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggior esposizione.

La fascia pertinenziale ferroviaria descritta dal DPR 459/98 è stata rappresentata graficamente in sovrapposizione ai tematismi di zonizzazione in tavola 3 di Classificazione: la normativa di riferimento è infatti chiara nel mantenere in essere entrambi i riferimenti ed i relativi valori limite, così come specificato dal DCMP 14/11/97.

Esso specifica infatti come per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i valori limite di immissione (descritti dalla classe acustica di zonizzazione) non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti di regolamentazione, mentre all'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Al contrario, all'interno delle fasce di pertinenza dettate dal DPR, le singole sorgenti sonore diverse da infrastrutturali devono rispettare i limiti di zonizzazione.

Il Decreto per le infrastrutture stradali, DPR 142/04

Nuovamente ai sensi dell'art. 11 della legge n° 47 del 26 ottobre 1995, è stato emanato un apposito regolamento anche in materia di inquinamento acustico derivante da traffico stradale.

Tale regolamento è costituito dal **D.P.R. n° 142 del 18 novembre 2004, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”**.

Nel nuovo decreto vengono regolamentati i seguenti aspetti:

- definizione del concetto di ricettore, area edificata e centro abitato;
- classificazione delle infrastrutture stradali;
- diversificazione dei limiti acustici fra le infrastrutture esistenti e quelle di nuova realizzazione;
- diversificazione delle fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura, in relazione alla tipologia della strada;
- la possibilità, che qualora non siano tecnicamente o economicamente conseguibili i limiti di immissione, da parte dell'Ente Gestore di procedere ad interventi diretti sui ricettori, quali finestre e/o protezioni ad hoc di aree all'aperto al di fuori degli edifici.

Un altro aspetto importante previsto dal Decreto, in analogia a quanto già in essere per le ferrovie, è il concetto che per le aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio (esistenti), gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza. In questa ottica la norma prevede che, una volta fissate delle fasce di rispetto, con dei limiti prestabiliti, sia una responsabilità del costruttore o di chi comunque autorizza la realizzazione dell'opera (Amministrazione Comunale) rispettare i limiti acustici previsti.

Questa logica, che a tutt'oggi viene in gran parte disattesa, eviterebbe di creare delle situazioni


di edificazione in zone adiacenti alle infrastrutture stradali, senza che queste siano neanche accompagnate da uno studio preliminare di impatto acustico. Una edificazione che non tenga conto di una valutazione della problematica acustica, genera una situazione di conflittualità che, quale naturale conseguenza, porta il residente a lamentarsi del rumore prodotto dall'infrastruttura stradale e ne chiedi rendiconto all'Ente Gestore della strada.

Limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti:


Entrando nello specifico, il Decreto sulla base della classificazione delle infrastrutture stradali proposta dall'art. 2 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 stabilisce che siano fissate delle fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura stessa di ampiezza variabile in funzione della categoria di strada, a partire dal ciglio della strada per le seguenti tipologie di strade:

- autostrade (tipo A)
- extraurbane principali (tipo B)
- strade extraurbane secondarie (tipo Ca e Cb)
- strade urbane di scorrimento (tipo Da e Db)
- strade di quartiere (tipo E)
- strade locali (tipo F).


Si riporta di seguito la schematizzazione grafica delle fasce di pertinenza descritte dagli assi infrastrutturali che verranno esaminati nell'ambito del presente studio.




Infrastruttura stradale tipo A, B e C.a



Infrastruttura stradale tipo C.b



strade tipo D



strade tipo E ed F

I limiti acustici delle suddette fasce sono stabiliti in funzione della categoria della strada:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrade		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
B - Strade extraurbane principali		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
C - Strade extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR)	100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
	Cb (tutte le altre)	100 fascia A	50	40	70	60
		50 fascia B			65	55
D - Strade urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre)	100	50	40	65	55
E - Strade urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPCM del novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1 lettera a) della Legge n.447 del 1995			
F - Strade locali	30					

La fascia pertinenziale relativa alle infrastrutture esistenti descritta dal DPR 142/04 è stata rappresentata graficamente in sovrapposizione ai tematismi di zonizzazione: come già visto per le infrastrutture ferroviarie, la normativa di riferimento è infatti chiara nel mantenere in essere entrambi i riferimenti ed i relativi valori limite, così come specificato dal DCMP 14/11/97.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

Ulteriori elementi riguardano l'individuazione delle "aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto" regolate dalla norma di riferimento (delibera regionale del gennaio 2002 n. 45).

Queste non sono state individuate nell'elaborato cartografico e verranno definite di anno in anno mediante specifica Ordinanza comunale, la quale esplicherà anche, in considerazione dei disposti della DGR 45/2002, quali limiti d'orario, di numerosità eventi e massimo livello sonoro emesso siano applicabili per le singole manifestazioni.

Fra le zone ad oggi in uso a tal fine possiamo annoverare (ma il presente elenco non può essere inteso come esaustivo):

- l'area produttiva Cicogna, per attività circensi e per la festa dell'Unità;
- le aree centrali del capoluogo, per la fiera di san Lazzaro;
- la bocciofila nella zona sud di San Lazzaro.

LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Per la classificazione degli ambiti di progetto si sono presi a riferimento gli ambiti per i nuovi insediamenti, così come descritti dagli strumenti della pianificazione.

Si è cioè proceduto, in questa fase, alla classificazione delle aree di trasformazione urbanistica potenziale. Quelle aree, cioè, che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate.

Relativamente a tali aree i perimetri delle UTO sono stati individuati con riferimento alla intera zona territoriale omogenea definita dalla pianificazione e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica.

L'attribuzione della classe acustica è stata realizzata in funzione dell'assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifica zona territoriale omogenea, così come indicato dalla DGR 2053/2001.

I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni di piano. Allo scopo si sono esaminate, per ciascuna UTO:

- le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni;
- la capacità insediativa;
- particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa.

Si è poi proposta l'assegnazione diretta delle classi, per quei comparti la cui destinazione d'uso era prefissata:

- classe V per gli usi produttivi;
- classe I per gli usi scolastici o assistenziali.

Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali omogenee si è fatto riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla completa ed integrale attuazione dell'insieme dei disposti normativi di zona relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale.

Si è infine tenuto conto dell'effettivo stato di attuazione di tali aree, mantenendo in cartografia la classe acustica risultante dall'analisi sopra descritta, ma rappresentandola come campitura piena, nel caso di aree già attuate o a retino, nel caso di aree ancora da attuare, seppure già autorizzate.

Gli ambiti in oggetto sono descritti nella tabella che segue, in relazione a:

- classe di zonizzazione di scenario attuale;
- classe di zonizzazione conseguente l'attuazione delle indicazioni di piano, nell'ipotesi di massima applicazione degli indici;
- il codice di comparto, come da pianificazione urbanistica;
- gli usi previsti e la relativa consistenza in termini di superficie;
- eventuali note in merito alle scelte progettuali.

RUE	ZAC	ZAC_PRR	Comparti	ST	Su.esistente	Obiettivi	usi	Note
ANS.C.1-P19	III_agr	III	ANS.C.1-P19	2220	Parco urbano	le due aree si fondono a formare il parco urbano di frazione	assimilazione al contesto	
ANS.C.1-P20	III_agr	III	ANS.C.1-P20	2566	Parco urbano	assimilazione al contesto	usi misti	
ANS.C.2-P16	III_agr	III	ANS.C.2-P16	17659	att.sport, ERS	SU=3000 res=2823 serv.res=177	usi misti	
ANS.C.3-P8	III_agr	III	ANS.C.3-P8	264500	att.sport, ERS	SU=43642.50 res=41038.656 serv.res=2645	usi misti - da scheda POC l'area da destinare al polo scolastico è sfraciabile -> I prj	
ANS.C.3-P8	III_agr	I	ANS.C.3-P8	5998	scuole	residenziale, serv.res	usi misti	
ANS.C.3-P8bis	III_agr	III	ANS.C.3-P8bis	21075	ERS	SU=6141 res=5480 serv.res=661	usi misti	
ANS.C.4-P3	III_agr	III	ANS.C.4-P3	15902	VS, serv. Dotazioni	SU=430	previsione grande area park, sotto fascia pertinenza A14	
ANS.C.5-P10	III_agr	III	ANS.C.5-P10	38773	parco fluviale, ERS	SU=4000 res.	parco fluviale e residenza con contesto di IV a nord del casello autostradale	
ANS.C.89-P11	III_agr	III	ANS.C.89-P11	32258	residenza, serv.res., inter.coll., viabilità, comm. Terz. Alberghiera	SU=esistente+2964	dominanza di usi indirizzati commerciale/terziario/ricettivo	
ASP_AN1.85	V	IV	ASP_AN1.85	15890	viabilità	SU=6000 serv. res, inter.coll., comm.terz.	dominanza di usi indirizzati commerciale/terziario/servizi, fra cui nuova viabilità	
ASP_CN74	III_STR_B	IV	ASP_CN1.74A	79217	produttivo	SU=1000 serv. res, inter.coll., comm. Terz. Serte	indirizzo di scheda alla terziarizzazione ed alla possibilità insediativa futuri attrattori di pubblico	
ASP_CN74-101	IV	V	ASP_C.12	4209	parco pubbl. uff. comm. Non alim. Pubbl. eser.			
ASP_C.12	V	IV	ASP_C.12	86721	Palasavena, eventi all'aperto direzionali, prod., Comm no alim., res. Coll., Attr.cult., Scuola sup., palestra			
COL-86bis	IV	IV	COL-86bis	58920	magazz. comm. prot.civ., straz.eco., parco fluv.			
COL-PS5-C.cps	III_STR_B	IV	COL-PS5	19086	parco fluv.	SU=750 da trasferire con ANS.C.3-cps	servizi e usi comuni	
COL-PS5-C.p	IV	III	COL-PS5	18766	residenziale, direzioneale, di servizio e produttive	mantenimento usi attuali	parco fluviale a servizio della frazione	
COL-PS5-C.p	IV	IV	COL-PS5-C.p	8882	residenziale, direzioneale, di servizio e produttive	SU=8929 res=7590 serv. res, inter.coll., comm.terz.=1339	confirma la classe attuale	
COL-PS5-SIS	I	I	COL-PS5-SIS	18473	ERS	SU=2000 res=1900 serv. res, inter.coll., comm.terz.=100	uso misto, con residenziale dominante (contesto di IV)	
COL-C.pa-csp	IV	IV	COL-C.pa-csp	51349	residenziale, commercio vicinato, piccoli uffici		a completamento del contesto di II	
COL-C.par-P2			COL-C.par-P2					
COL-S.ass1			COL-S.ass1					
AR.A1-P12			AR.A1-P12					
AR.A1-P13			AR.A1-P13					
AR.A2	II	II	AR.A2					
AR.A.39	V	III	AR.A39					
AR.A.4	V	III	AR.A4					
AR.A.43	III	III	AR.A43					
AR.A.62	IV	III	AR.A62					
AR.B.1-P1.1	III	IV	AR.B.1-P1.1					
AR.B.1-P1.2	III	IV	AR.B.1-P1.2	4014	attrezzature e spazi collettivi	attrezzature e spazi collettivi/gattile, parchi urb., pubb. esercizi, attr.spot scoperte residenziale	in quanto attrattori di pubblico (ambito di inserimento dell'areale, la zona produttiva di caselle, inserita in IV classe, ad incentivo della progressiva riqualificazione di zona, verso uso residenziale / commerciale / terziario e di servizio per via dell'uso residenziale (contesto di IV)	
AR.B.1-P1.3	IV	III	AR.B.1-P1.3	63172	residenziale	SU=9042 res.		
AR.B.1-P35	IV	III	AR.B.1-P35	1848	riqualificazione, residenziale	SU=1005 res=848 serv. res, inter.coll. comm.terz.=157	uso misto, con residenziale dominante (contesto di IV)	
AR.B.3-P5	III_agr	III	AR.B.3-P5	18927	residenziale, direzioneale, di servizio e produttive	SU=3420 res=2904 serv. res, inter.coll., comm.terz.=516	uso misto, con residenziale dominante	
AR.B.5	IV	III	AR.B.5	14679	riqualificazione/recupero		ora abbiamo sull'area 1 edificio da oltre 1000mq, la casa del custode e 200mq d'ufficio	
AR.B.7	IV	III	AR.B.7-P36	8630	residenziale, direzioneale, di servizio e produttive, ERS	SU=3093 res.	uso misto, con residenziale dominante	
AR.B.7.36	IV	III	AR.B.7-P36bis	7774	residenziale, direzioneale, di servizio e produttive	UF=3607 IP=393	uso misto, con residenziale dominante	
AR.D.1-P33	III	III	AR.D.1-P33	76302	239 riqualificazione, Parco fluviale	SU=800 non res=600 agricole=200	ex area di cava - ripristino dei luoghi E' GIA' ATTUATO	
AR.D.3-P21	IV	III	AR.D.3-P21	7314	Parco fluviale, rinaturalizzazione	SU=trasferimento di quella legittima in ASP:tr località Campana	ex area di cava - ripristino dei luoghi	
AR.D.4-P6	V	III	AR.D.4-P6	115640	Sc=1306	Sumax=3400 serv.agr.	ex area di cava - ripristino dei luoghi	

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La definitiva individuazione delle classi di appartenenza delle diverse aree è stata dedotta dal raffronto dei tematismi citati ai precedenti paragrafi.

Sulla base generale fornita dalla classificazione ISTAT si sono riportati i tematismi di PSC e RUE ed il reticolo stradale e ferroviario, con le relative fasce di pertinenza, ritagliando così le varie aree.

Come si è detto, la base di riferimento è stata quella fornita dall'analisi dei dati ISTAT.

Tale base, tuttavia, è stata anche quella che è risultata, alla fine, maggiormente modificata nei contenuti: in primo luogo in seguito all'analisi del sito, e in secondo luogo in seguito alla sovrapposizione dei temi urbanistici ed infrastrutturali.

In particolare, la zonizzazione è scaturita dall'analisi delle reali destinazioni d'uso del territorio, nonché dalle effettive modalità di fruizione dello stesso, giungendo all'associazione di eventuali microzone di risulta a quelle confinanti.

I sopralluoghi di campo, hanno rilevato in molteplici casi variazioni rispetto alle assegnazioni iniziali, poiché sono stati considerati i criteri di omogeneizzazione degli usi reali al contesto; tale approccio ha portato, in alcuni casi, a delle revisioni delle assegnazioni originarie, definite esclusivamente tramite l'analisi statistica delle densità antropiche sulle UTO.

Analisi delle criticità

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si sono individuate alcune situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti.

A titolo puramente esemplificativo si pongono di seguito in evidenza i casi ritenuti maggiormente rilevanti, anche in relazione alla specifica sensibilità acustica delle aree potenzialmente impattate:

- Sistema scolastico: gran parte delle aree scolastiche che si collocano all'interno del tessuto urbano di San Lazzaro, sono collocate in adiacenza ad aree cui compete la III o la IV classe acustica, secondo quindi uno scarto di 2/3 classi ed un potenziale d'impatto decisamente significativo, se si considera che presso le scuole devono essere garantiti i 50dBA di periodo diurno sia presso la facciata dell'edificio, sia presso le aree cortilive esterne e quindi spesso a bordo strada dell'infrastruttura che determina l'assegnazione alla IV classe (e presumibilmente è caratterizzata da livelli emissivi superiori al limite di legge);
- Sistema sanitario: la considerazione è totalmente analoga a quanto visto per le strutture scolastiche. Anche per l'assistenziale riscontriamo, in molti casi, l'adiacenza diretta delle zone sensibili ad altre di classe III o IV e quindi la potenzialità più che concreta del superamento dei limiti;
- Sistema residenziale: gli ambiti residenziali assegnati alla II classe e quindi a bassa densità abitativa sono per lo più caratteristici di quelle porzioni urbanizzate appartenenti al comune di San Lazzaro che si trovano a maggior distanza dal centro o dalle arterie stradali principali. A fronte di tale scelta urbanistica si tratta per lo più di ambiti ampi che al proprio interno fruiscono di un buon clima acustico potenziale, essendo attraversati

solo da assi destinati alla viabilità locale di distribuzione, ma che però possono confinare, al perimetro, anche con gli assi primari assegnati alla IV classe (es. loc. Pulce, e vie Galletta e Carlo Jussi), o ancora, con aree la cui destinazione d'uso ha comportato l'assegnazione delle classi IV o V (es. attrattori come zone commerciali e/o di servizio lungo la via Emilia, ecc.).

Per tali contesti si parla, come accennato poco sopra, di potenziale conflitto, alla luce di quanto indicato in normativa (L.447/94, art.4, comma 1, lett.a):

“i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.”

Come descritto però dalla stessa normativa di settore, lo scostamento di più di una classe acustica deve essere tradotto in uno scostamento in termini di livelli sonori misurati, così che i potenziali conflitti di cui sopra debbano essere di fatto verificati mediante adeguato Piano di Monitoraggio acustico, prima di inquadrarli definitivamente nelle elenchi delle “Criticità acustiche” territoriali.

Analogamente, è possibile supporre che vi siano casi critici non codificabili attraverso la sola lettura della cartografia di zonizzazione, ma reali sul territorio: casi in cui le classi acustiche delle aree in oggetto discostino di una sola classe, ma secondo livelli sonori impropri rispetto alle classi medesime.

Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- ⇒ l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- ⇒ la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- ⇒ l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).

Tuttavia risulta evidente che solo al momento della realizzazione dei piani e delle opere di risanamento o con l'attuazione delle previsioni urbanistiche si determineranno sul territorio modifiche nello stato di fatto tali da eliminare o mitigare le situazioni di conflitto di cui all'art.2,

comma 4 della Legge, vi sarà quindi una fase transitoria in cui le situazioni di criticità acustica permarranno nel tessuto edilizio ed urbano esistente.

Le Norme di Attuazione che accompagnano il presente Piano di classificazione acustica sono scritte con l'obiettivo di non peggiorare la situazione esistente ovvero di migliorarla in termini di contenimento della popolazione esposta.

Nella definizione della classificazione acustica riferita allo stato di progetto l'Amministrazione comunale dovrà infatti introdurre obiettivi di miglioramento della qualità acustica delle singole UTO quali standard di qualità ecologica ed ambientale da perseguire al fine del miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano (Art. A-6 L. R. n. 20/2000).

Quanto alle azioni proponibili ai fini del risanamento (non oggetto della presente fase di lavoro, ma peculiari dei successivi momenti della pianificazione, dove possono collocarsi la Mappatura Acustica del territorio e il Piano di Risanamento del medesimo) si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell'Amministrazione comunale, fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica, coinvolgendo, dove necessario ed a seconda delle relative responsabilità, anche gli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, quando non comunali (ANAS, Provincia, RFI) o le stesse aziende private presenti su territorio, quando il disturbo sia di natura produttiva.

NORMATIVA TECNICA E REGOLAMENTO ATTIVITÀ TEMPORANEE

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 “Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto” e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA’ RUMOROSE: contenente indicazioni di carattere generale in merito alla normativa di settore, ai limiti di zona ed alle sorgenti sonore.
- CAPO II – LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni inerenti i contenuti salienti, la durata e gli aggiornamenti del Piano di Classificazione Acustica; indirizzi ai piani di risanamento; definizione dei valori limite di zona e per particolari attività e sorgenti.
- CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE: contenente indicazioni per la disciplina delle attività rumorose di carattere temporaneo o per specifiche attività rumorose.
- CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI
- CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.): contenente indicazioni operative in merito alla redazione degli studi previsionali d’impatto e clima acustico.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti “Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose” (nel seguito indicato come “compendio normativo”) disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all’articolo 3 del presente compendio normativo, desunte da quanto riportato in allegato A del DPCM 1/3/91 ed all’articolo 2 dalla legge 447 del 1995 oltre che all’interno dei relativi decreti attuativi, per quanto di merito degli specifici ambiti di interesse.

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell’allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all’articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;
- c) consentire l’individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d’intervento, in relazione all’entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all’inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all’azione amministrativa dell’ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dall’inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente compendio normativo si riportano le definizioni seguenti, raggruppate per categorie omogenee.

INQUINAMENTO ACUSTICO

- a) inquinamento acustico (art.2, c.1, lett.a, L.447/95): l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

b) attività rumorose: sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

- 1) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
- 2) ogni altra attività che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato;
- 3) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi, ma che interessano il territorio comunale.

SORGENTI SONORE

c) sorgente sonora (All.A, DPCM 1/3/91): Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

d) sorgente specifica (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

e) sorgenti sonore fisse (art.2, c.1, lett.c, L.447/95): gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

f) sorgenti sonore mobili (art.2, c.1, lett.d, L.447/95): tutto quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera e) ed in particolare:

- 1) le sorgenti sonore di natura infrastrutturale (strade, ferrovie aeroporti) per quanto specificamente disciplinato rispettivamente dai decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", dal decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", dal decreto Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", dal decreto Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.";
- 2) le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura;

3) gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

g) attività rumorose a carattere temporaneo: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

LIVELLI SONORI

h) livello di pressione sonora (All.A, DPCM 1/3/91): esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

i) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto m; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq}(A), T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

j) livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" (Al. A, DM 16/3/98): LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

k) rumore con componenti impulsive (All.A, DPCM 1/3/91): emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

l) rumore con componenti tonali (All.A, DPCM 1/3/91): emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

INTERVALLI TEMPORALI DI RIFERIMENTO

m) tempo di riferimento – T_r (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure; è cioè il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

n) tempo di osservazione – T_o (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

o) tempo di misura – T_m (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore. All'interno di ciascun tempo di osservazione (TO), si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

VALORI LIMITE

p) valore limite di emissione (come da art.2, c.1, lett.e, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

q) valore limite di immissione (come da art.2, c.1, lett.f, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

1) valore limite assoluti (come da art.2, c.3, L.447/95), determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

2) valore limite differenziali (come da art.2, c.3, L.447/95) determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ,ed il rumore residuo.

r) valore di attenzione (come da art.2, c.1, lett.g, L.447/95): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

s) valore di qualità (come da art.2, c.1, lett.h, L.447/95): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995.

PER LE MISURE IN AMBIENTE INTERNO

t) ambiente abitativo (come da art.2, c.1, lett.b, L.447/95): ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per

le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 (e succ. integ. E mod.), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

u) livello di rumore residuo (All.A, DM 16/3/98): Lr. È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

v) livello di rumore ambientale (All. A, DM 16/3/98): La. È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto u) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;
- 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

w) Livello differenziale di rumore (All.A, DPCM 1/3/91): Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

PER LE MISURE IN AMBIENTE ESTERNO

x) ricettori sensibili: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica, vigenti al momento della presentazione del presente compendio normativo. Si intendono come tali, più dettagliatamente, gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali e gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza.

y) locali sensibili o ad elevata sensibilità: locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

z) attrattori: l'insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose, ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi. Ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

aa) fascia di pertinenza acustica infrastrutturale (art.1, DPR 142/04 e art.3 DPR 459/98): una porzione di territorio di ampiezza variabile, compresa tra le infrastrutture di trasporto esistenti, o di nuova realizzazione, ed il territorio circostante; in tale fascia valgono i limiti previsti dalle specifiche normative per l'infrastruttura, mentre per le altre fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione (la rappresentazione grafica del presente tematismo è riportata nella tavola 1 di zonizzazione).

bb) impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2, DM 11/12/96): a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Dicesi impianto a ciclo produttivo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedente all'entrata in vigore del DM 11/12/96).

TECNICO COMPETENTE

cc) tecnico competente (art.2, c.6, L.447/95): è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore

1. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995 il COMUNE DI SAN LAZZARO ha provveduto, secondo criteri omogenei di assegnazione per le diverse realtà territoriali interessate, alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla delibera di giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2001".

2. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per "stato di fatto" pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si considerano "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.

3. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

a) CLASSE I: "aree particolarmente protette" rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

b) CLASSE II: "aree prevalentemente residenziali" si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) CLASSE III: "aree di tipo misto" aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;

d) CLASSE IV: "aree di intensa attività umana" aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) CLASSE V: "aree prevalentemente industriali" aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;

f) CLASSE VI: “aree esclusivamente industriali” aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all’attività produttiva.

4. La zonizzazione acustica è riportata per l’intero territorio comunale su cartografia in scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000), con l’utilizzo della seguente campitura grafica:

<u>CLASSE</u>	<u>COLORE campitura piena</u>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

5. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in “aree acusticamente omogenee” è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione acustica.

6. In caso di dubbi interpretativi od eventuali incertezze o imprecisioni presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente compendio normativo e alla normativa generale sovraordinata che disciplina il settore e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l’assetto derivante dall’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La classificazione acustica dello stato di progetto, dove la metodologia di attribuzione delle classi di progetto si attiene a quanto previsto in DGR 2053/2001, è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l’intero territorio comunale su cartografia in scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000) con l’utilizzo della seguente campitura grafica:

<u>CLASSE</u>	<u>COLORE campitura tratteggiata su campitura</u>
	<u>piena relativa al tema dell’esistente</u>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. La zonizzazione acustica del territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata, ogni cinque anni, secondo le procedure previste dalla L.R. 15/01 e s.m.i., mediante specifica deliberazione del consiglio comunale; i tempi di revisione/aggiornamento possono essere inferiori, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, in ragione delle modifiche intervenute sul territorio.
3. Le modifiche intervenute sul territorio che potrebbero condurre l'Amministrazione alla revisione anticipata dei documenti di Classificazione riguardano:
 - l'adozione di PSC e POC e loro Varianti specifiche o generali;
 - l'attuazione di trasformazioni territoriali e/o di provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi ultimi;
 - la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e/o di nuovi insediamenti produttivi di elevata rilevanza, rispetto al contesto territoriale di interesse;
 - l'introduzione sul territorio comunale di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.
4. In ciascuno dei casi suddetti si dovranno seguire le procedure previste dalle norme vigenti per l'approvazione dei rispettivi piani o progetti, nell'ambito delle quali dovranno comunque essere acquisiti i pareri obbligatori e vincolanti di Arpa e Ausl.
5. Le norme tecniche e/o la zonizzazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della legge 447 del 1995 non citate nel presente compendio normativo.

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

1. Il presente compendio normativo, in quanto parte degli elaborati di Zonizzazione Acustica, entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione della Zonizzazione medesima.

SEZIONE II I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 9 – Piani e programmi di risanamento

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, c.1, lett.g della L.447/95, nonché nell'ipotesi di cui all'art.4, c.1, lett.a, ultimo periodo, della medesima legge (preesistenza di destinazioni d'uso), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
2. La LR 15/2001 prevede un programma di adeguamento delle situazioni di incompatibilità tra i limiti indicati dalla zonizzazione acustica e lo stato di fatto delle aree, mediante gli strumenti di seguito richiamati.

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

1. Il Comune adotta, entro 1 anno (12 mesi) dall'approvazione della Zonizzazione, il Piano di risanamento acustico qualora non sia possibile rispettare nella zonizzazione acustica l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore misurato, si discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.
2. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell'articolo 7 della legge 447 del 1995, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
3. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29 novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
4. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.
5. I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) predispongono un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Detti Piani devono contenere:
 - Mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall'analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell'Amministrazione competente;

- Carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);
- Definizione degli obiettivi;
- Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine;
- Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - contenuti di pianificazione del traffico;
 - interventi di protezione;
 - interventi urbanistici di riqualificazione;
 - contenuti normativi;
 - priorità attuative.
- L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse;
- La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Normativa del Piano.

5. Il Piano di risanamento acustico, e le successive Varianti e/o Revisioni, viene approvato dal consiglio comunale previo parere ARPA-AUSL , ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

6. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.b della L.447/95.

7. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla L.R.15/2001, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

8. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto.

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al decreto del ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da

parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e locale.

2. I piani devono indicare gli obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi.

3. Per le finalità di cui al c.5 dell'art.10 della L. 447/95 e in conformità al DM Ambiente 29 novembre 2000 recante " Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

4. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

5. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.

6. Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

7. Il PGTU (Piano del Traffico) dovrà prevedere nella sua stesura obiettivi di riduzione dell'esposizione al rumore e pertanto dovrà essere accompagnato da una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che dimostri il perseguimento di tali obiettivi.

8. Si dà atto che ad oggi sono stati emanati i decreti riportanti le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (DPR 459 del 18/11/98) e stradale (DPR 142 del 30.03.04) e sono stati presentati i relativi piani di risanamento a cura di RFI e Società Autostrade.

9. I decreti suddetti stabiliscono i criteri di redazione dei piani di risanamento settoriali, a cura degli enti gestori, riportando modalità di rilevamento del rumore, tempistiche e priorità di realizzazione degli interventi ivi previsti.

Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese.

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria

delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

2. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI**Art. 14 - Limiti di zona**

1. In applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); le definizioni di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e di seguito riportate.

2. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

a) I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella A seguente, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

b) I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

c) I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione – Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

3. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella B seguente.

a) Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella B seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

b) All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma a), devono rispettare i limiti di cui alla tabella A sopra riportata. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma a), devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella B seguente, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di assoluti di immissione – Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

4. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

a) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- 1) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- 2) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

b) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

c) Si fa presente (Circ. Min. 06/09/04) che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche una sola delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) della lett.a) precedente: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50dB(A) nel periodo diurno e 40dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35dB(A) nel periodo diurno e 25dB(A) nel periodo notturno.

6. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella C seguente.

Tabella C: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità – Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

7. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella B di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella B di cui sopra. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

c) Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 7, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (aree di classe VI) in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera 2) del comma precedente.

d) I valori di attenzione di cui al presente comma 7) non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal decreto Presidente della Repubblica 142 del 2004.
2. Le limitazioni previste dal Piano di Classificazione Acustica dovranno essere rispettate sia all'interno che all'esterno della zona di classe acustica in cui le sorgenti sono collocate. La limitazione acustica da considerare dovrà essere quella prevista per lo stato di fatto; sarà quella relativa allo stato di progetto, nel caso in cui la previsione di Piano venga attuata, indipendentemente dal contestuale aggiornamento della Zonizzazione.
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel decreto del Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997.
5. Per le strutture scolastiche o assimilate, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, quando i valori limite di periodo diurno siano rispettati, indipendentemente dalla presenza di valori superiori a quelli fissati nel periodo di riferimento notturno, in caso d'assenza dei soggetti fruitori su tale intervallo temporale.
6. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di impatto acustico e clima acustico, approfondite al Capo III del presente normativo, vale quanto disciplinato dall'art. 8 della L.n. 447/95 e s.m.i., dall'art.10 della Legge Regionale 15/2001 e s.m.i., dalla Direttiva applicativa n. 673/2004 - "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della Legge regionale 15/2001" e in caso di disposizioni più restrittive, quelle previste dalle Norme vigenti in materia urbanistica e/o edilizia.
7. I principali provvedimenti per la disciplina del Traffico quali il P.G.T.U. e le significative riorganizzazioni del traffico urbano dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto acustico, eventualmente in ambito VAS, se prevista.

Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si

individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico comunale);

b) situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);

c) situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 17 - Aree di cava

1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive (nel seguito indicato come PAE) vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività non rientra tra quelle a carattere temporaneo così come definite all'articolo 3 del presente compendio normativo; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PAE vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale del 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti di PAE, possono esserci attività estrattive soltanto per i casi particolari previsti delle norme tecniche attuative del PAE vigente.

2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva in senso stretto (area di coltivazione) è classificata in classe V, mentre sono classificate in classe IV le aree pertinenziali pure individuate dal PAE, non assoggettate direttamente a coltivazione

(aree deposito, piazzali, ecc.). La Classe V e la Classe IV sono classificazioni di carattere temporaneo e risultano vigenti solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale 17 del 1991 "Disciplina delle attività estrattive" oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della pubblica amministrazione.

3. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al comma 2, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle unità territoriali omogenee (nel seguito indicate come UTO) come descritto dai vigenti strumenti urbanistici.

4. Conclusasi l'attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti, con la relativa classe acustica.

Art. 18- Aree militari

1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, l'articolo 11, comma 3 della legge 447 del 1995, prevede altresì che " ... la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

2. Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

1. A norma della legge 447 del 1995 l'amministrazione comunale deve individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico. Le attività in tali aree sono disciplinate nel capo IV, sezione III, del presente compendio normativo.

Art. 20 - Aree dedicate ad attività motoristiche

1. La regolamentazione per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive è definita dal decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447".

Art. 21 – Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale (ambiente) del 11 dicembre 1996 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Come definito dal decreto, l'impianto a ciclo produttivo continuo e':

a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attività' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Tali due definizioni sussistono anche in senso alternativo. Si precisa inoltre che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità' del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica (Circ. Min. 06/09/2004).

Art. 22 – Aree scolastiche ed ospedaliere

1. Nel caso di aree scolastiche esistenti e/o di nuova realizzazione dovrà essere rispettato il valore limite diurno, nella misura in cui all'interno di tale intervallo temporale è presente l'attività didattica. Il rispetto del limite sarà da riferire sia all'edificio, sia alle aree cortilive esterne pertinenti all'uso scolastico (si escludono i parcheggi e le eventuali ulteriori strutture di servizio per le quali vale la classe acustica dell'UTO generale di appartenenza).

2. Agli asili nido si può attribuire, alla struttura nel suo complesso, la I classe acustica. Il rispetto del limite sarà da riferire sia all'edificio, sia alle aree cortilive esterne, pertinenti all'uso scolastico.

3. Il rispetto del valore limite notturno sarà invece commisurato alla presenza di attività in tale intervallo (es. scuole serali), mentre al contrario, in caso di utilizzo complementare delle strutture per altri usi (es. palestre utilizzate per attività sportive extra-scolastiche), si applicheranno, in periodo notturno, i valori limite pertinenti all'attività svolta, come da classificazione indicata dalla DGR 2053/2001.

4. Gli usi scolastici, limitatamente a quelli inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori della classe acustica di appartenenza dell'edificio stesso e mai oltre l'obiettivo di qualità della III classe, considerando il contributo di tutte le sorgenti sonore (comprese quelle infrastrutturali) presenti in zona. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne.

5. Per gli nidi e micro-nidi aziendali ed interaziendali, oltre agli altri servizi educativi di cui all'art. 3 della L.R. 1/2000 e s.m.i., comunemente descritti anche in qualità di nidi di condominio e nidi appartamento inseriti nell'area di pertinenza dell'azienda stessa o del condominio di appartenenza, ma in una struttura autonoma strutturalmente connessa all'edificio principale, deve essere verificato, anche nelle pertinenze esterne, il rispetto della classe II in periodo diurno.

6. Gli edifici ospedalieri pubblici e privati, edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti di grado grave (“Case Protette”), con attività svolta nell’arco delle 24 ore per le quali la quiete è particolarmente importante e necessaria in periodo notturno al fine di assicurare tranquillità e riposo, sono indicati in cartografia con apposito simbolo e ricadono in Classe I. Tale simbolo ha valore indicativo e gli edifici di cui sopra, anche qualora non rilevati cartograficamente, ricadono in Classe I.

7. Le Aree di pertinenza sanitaria che circondano gli edifici sopraindicati, qualora vedano svolgersi di altri usi non sanitari (quali ad es. uso parcheggio ed altro) che non richiedono la stessa tutela, assumono la classificazione acustica della zona di appartenenza.

8. Gli altri edifici, relativi ad attività sanitarie svolte unicamente in periodo diurno, prendono la classificazione dell’area di appartenenza così come quelle collocate in edifici ad uso non esclusivo.

Art. 23 - Alberghi

1. Per gli edifici alberghieri nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, è ammissibile il solo rispetto dei limiti in tale periodo.

2. Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se è garantita la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all’edificio, fermo restando l’applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 24 - Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della legge 447 del 1995.

2. Relativamente alla classificazione delle infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 denominato “Codice della Strada”, relativo Regolamento di attuazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 ed ogni loro s.m.i., al P.G.T.U. comunale vigente e D.P.R. 142/04 per quanto specificamente disciplinato in relazione all’inquinamento acustico proveniente dal traffico veicolare.

3. Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all’interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 n° 142 non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

4. Alle infrastrutture stradali non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.

5. All’esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

6. Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante dal traffico veicolare sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada (classificazione), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza e la caratteristica dei ricettori.

7. A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo le indicazioni del DPR n° 142 del 30/03/2004; tale rappresentazione tiene conto della classificazione delle strade di cui all'art. 80 punto 3.1 delle NTA del PRG, effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.).

Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. E geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

8. Per le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture ferroviarie si applicano i valori limite di immissione sonora ad esse associati previsti dal D.P.R. n.459/1998 e s.m.i., ai fini degli obiettivi dello stesso decreto. Per le altre sorgenti sonore presenti

all'interno di tali fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, come precisato ai precedenti art. 14 e 15.

9. Per la sorgente ferroviaria le fasce territoriali di pertinenza sono individuate all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 che le definisce come segue:

"a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

10. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998. All'interno delle fasce di pertinenza valgono, per la sola sorgente sonora ferroviaria, i limiti previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998.

11. All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

12. A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie secondo le indicazioni del DPR n° 459/98.

Art. 25 – Piani Attuativi prossimi a infrastrutture viarie e ferroviarie

1. Relativamente all'applicazione dei disposti previsti dal DPR 142/04 e DPR n. 459/98, in aree di progetto prevalentemente residenziali poste entro le fasce di pertinenza per le quali il clima acustico sia superiore alle classi attribuite dalle presenti norme (casi previsti dall'art 8 comma 1 del DPR 142/04 e/o i casi di cui all' art 3 comma 2 del DPR n. 459/98) devono essere attuati interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti di cui agli artt 5 e 6 del D.P.R. n. 142/04 o art. 5 del D.P.R. n. 459/98 a carico del titolare del permesso di costruire; questi interventi di mitigazione acustica andranno preferibilmente realizzati lungo la via di propagazione del rumore. Qualora tuttavia, in base a valutazioni tecniche, economiche e di carattere ambientale risulti opportuno o necessario procedere ad interventi diretti sui recettori, questi potranno essere oggetto di analisi e progettazione ai fini del perseguimento dei limiti previsti dall'articolo 5 del DPR 142/04 e di cui al comma 4 dell'art 4 del DPR n. 459/98.

2. Qualora le caratteristiche dell'intervento in progetto siano tali da richiedere un aumentato livello di tutela acustica, è facoltà dell'Ente di controllo chiedere il rispetto, oltre che dei disposti dei DPR 459/98 e 142/04, dei valori limite della UTO in progetto, perseguendo il principio di base descritto dalla DGR 2053/2002, orientato a "disincentivare" l'insediamento di abitazioni eccessivamente vicine alle strade ed alle ferrovie e secondo cui tale obiettivo possa essere garantito mantenendo fasce di "rispetto" di almeno 50 metri per lato, della classe acustica pertinente l'infrastruttura, abitualmente la quarta, ritenuta inidonea alla funzione residenziale.
3. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

Art. 26 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, è regolamentata dai criteri fissati dalla delibera regionale 2053 del 2002 che classifica ed estende tali fasce secondo i seguenti criteri:
- a) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato di cui ai vigenti strumenti urbanistici "dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m", salvo che tale fascia di prospicienza non attraversi UTO di classe superiore, nel qual caso assume la classe della UTO attraversata.
 - b) aree prospicienti strade esterne al centro abitato "dette aree assumono un'ampiezza comunque non inferiore a 50 m per lato della strada", salvo che tale fascia di prospicienza non attraversi UTO di classe superiore, nel qual caso assume la classe della UTO attraversata.
 - c) le UTO di I classe conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle aree suddette.
2. Per convenzione nella cartografia relativa alla zonizzazione acustica si assume una fascia standard di 50 m, fermo restando le disposizioni per la classificazione acustica delle aree di cui al comma 1.
3. Le fasce stradali prospicienti zone di progetto al di fuori della zona urbanizzata devono uniformarsi all'ampiezza di cui al comma 1 una volta attuato l'intervento.
4. Le fasce di prospicienza sono evidenziate in cartografia di zonizzazione.

Art. 27 – Aree prospicienti le linee ferroviarie

1. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2002 le aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato assumono la classe IV, ovvero se la unità territoriale omogenea (UTO) attraversata è di classe superiore assume la medesima classe della UTO. Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

2. Per convenzione nella cartografia relativa alla zonizzazione acustica si assume una fascia standard di 50 m, fermo restando le disposizioni per la classificazione acustica delle aree di cui al comma 1.

3. Le fasce di prospicienza sono evidenziate in cartografia di zonizzazione.

Art. 28 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, di cui al DPCM 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, calcolati secondo i metodi elencati nell’Allegato A dello stesso, è elemento obbligatorio in base alla normativa nazionale e al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Pertanto il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica per i nuovi edifici, ad eccezione degli alberghi dotati di idonei impianti di climatizzazione di cui al comma 2 dell’art. 23, comunque destinati e valutati nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo, per i quali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei limiti definiti dalla nuova Classificazione acustica in facciata all’edificio.

Gli interventi diretti sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per gli edifici esistenti e nell’ambito degli interventi di risanamento acustico che l’ente gestore delle infrastrutture di trasporto deve predisporre ai sensi del DMA 29.11.2000, ed unicamente quando il gestore dell’infrastruttura dimostri l’impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO****Art. 29 - Direttive al RUE e al POC**

1. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente devono essere disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.
2. Le trasformazioni territoriali ammesse dal POC devono essere coerenti rispetto la zonizzazione acustica ovvero devono essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento (dell'esistente) o opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la zonizzazione vigente, ovvero col clima acustico rilevato.
3. Per le trasformazioni territoriali subordinate a PUA il POC ed il RUE dovranno prevedere il rispetto degli indirizzi espressi al successivo art. 30.
4. Il RUE nel disciplinare gli interventi oggetto di attuazione diretta dovrà:
 - a) prescrivere la produzione della documentazione di impatto acustico, valutazione previsionale di clima acustico e/o previsione di impatto acustico, in osservanza del disposto dell'art. 8 della Legge 447/95, nei casi e nei modi definiti dalla DGR 673/2004 riportata in allegato;
 - b) dettagliare e richiamare le condizioni di esercizio e le procedure autorizzative di cui al presente compendio normativo, per le attività rumorose in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica;
 - c) precisare i requisiti acustici passivi degli edifici;
 - d) definire le sanzioni per le violazioni in materia di rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica.

Art. 30 – Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere

1. Ai fini della classificazione acustica transitoria di quelle porzioni di territorio soggette a trasformazione urbanistica e/o alla realizzazione di opere, fino al momento dell'attuazione delle trasformazioni in previsione, sono evidenziate in cartografia le classificazioni attuali (campitura piena) e quelle di progetto (campitura rigata); a tal fine esse sono rappresentate nel medesimo supporto cartografico in modo sovrapposto.
2. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono garantire:
 - a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti assoluti e differenziali);
 - b) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

3 I Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).

4 L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai subcomparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

5. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al comma 2 precedente e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono:

a) la DPCA (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto;

b) la DOIMA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.

6. La documentazione di cui al precedente comma, deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (vedasi allegato alle presenti norme, per il dettaglio degli adempimenti relativi alle categorie d'intervento ritenute più impattanti/sensibili, mutuato dalla DGR 673/2004).

7. Condizioni vincolanti all'approvazione dello strumento attuativo sono:

a) la verifica che i parametri edilizi ed urbanistici delle diverse destinazioni d'uso siano contenuti entro i valori percentuali minimi e massimi definiti dalla delibera di giunta regionale 2053 del 2001, per stabilire la classificazione acustica potenziale con riferimento alle tabelle, ai punteggi e valori utilizzati per la individuazione delle classi ;

b) per le aree di classe I, II, III la previsione del rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica per gli edifici più esposti ad eventuali sorgenti sonore presenti o da realizzare; potranno essere derogate le zone a verde purché siano previste aree con funzioni di filtro e schermature e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali;

c) per le aree di classe IV , V, VI la previsione del rispetto dei valori limite per gli edifici più esposti limitrofi alla nuova urbanizzazione.

8. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani urbanistici attuativi e/ delle Opere.

9. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei Piani urbanistici attuativi dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

10. Il rispetto dei requisiti acustici passivi non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica e non sostituisce pertanto il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione Acustica in facciata all'edificio. Gli interventi sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per edifici esistenti e nell'ambito degli interventi di risanamento acustico che l'Ente gestore delle infrastrutture di trasporto predispone ai sensi di legge, ed unicamente quando quest'ultimo dimostri l'impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

11. L'approvazione dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere può prevedere il contestuale aggiornamento della zonizzazione acustica.

12. Gli interventi edilizi diretti devono rispettare i limiti relativi alla UTO di appartenenza ed i limiti definiti dai decreti nazionali relativi alle infrastrutture. Per i casi previsti in allegato A deve essere presentata idonea documentazione acustica, firmata da tecnico competente in materia ai sensi della Legge n. 447/95, da redigersi secondo i criteri stabiliti nella Delibera della Giunta Regionale n. 673/2004 e negli Allegati alle presenti Norme. In tale documentazione deve essere verificato che le attività ed il traffico indotto dall'intervento rispettino i limiti definiti nelle presenti Norme tecniche per i ricettori esistenti, o che non comportino un peggioramento del clima acustico nelle situazioni in cui questo è già superiore a detti limiti.

Art. 31 – Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.)

1. I progetti sottoposti ad analisi ambientali ai sensi della vigente normativa di settore devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico (di seguito indicata come DOIMA), da redigere ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico". Ciò, nel caso di realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere o piani soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA e/o Screening ex L.R. 9/99), a valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT ex. L.R. 20/2000) a valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 4/08);
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
- c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- d) discoteche;
- e) circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 15 del 2001, alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

4. La DOIMA deve inoltre essere prodotta ed allegata alle domande per il rilascio di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione (ai sensi della L.R. n.31 del 25/11/02) e Demolizione con Ricostruzione, qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

- a) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a;
- b) impianti relativi alle reti tecnologiche nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti cogenerazione, sollevamento, decompressione, e simili;
- c) centrali termiche al servizio di gruppi di edifici, ecc.;
- d) attività manifatturiere industriali o artigianali, ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero, ove siano installati impianti rumorosi;
- e) cave e attività estrattive in genere;
- f) attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc.;
- g) attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
- h) medio-grandi e grandi strutture di vendita, centri commerciale e/o direzionali;
- i) pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali ove siano installati impianti rumorosi e/o lavorazioni impattanti, quando in prossimità di recettori sensibili, con particolare attenzione alle attività di periodo notturno;

- j) artigianato di servizio agli automezzi, relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, attività di rottamazione, ecc.;
- k) ospedali e case di cura;
- l) attività ricettive alberghiere;
- m) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- n) centri attrattori di pubblico in genere.

5. Nei casi sopra elencati, la DOIMA deve essere predisposta anche per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento, Manutenzione Straordinaria, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore o induca elevati volumi di traffico.

6. Qualora le opere e/o i piani di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening), alla procedura di VIA o di VAS, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente normativa costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente normativa integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR 15 luglio 2002 n° 1238, oltre che delle VAS, come da D.Lgs. n.4 del 2008.

7. In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

8. La DOIMA deve essere redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all' albo regionale/provinciale di provenienza.

9. L'assenza della DOIMA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

10. La valutazione di compatibilità acustica della residenza annessa "solamente direttamente ed esclusivamente connessa" all'azienda produttiva si intende compresa nella DOIMA.

11. I criteri di cui al precedente comma 1 stabiliti dalla delibera di giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico, motivando tale semplificazione con la presentazione di una planimetria e/o una relazione, descrittive del lay-out di produzione e delle caratteristiche di dettaglio dell'attività e del contesto di riferimento.

12. La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.

13. La DOIMA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

Art. 32 – Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

1. La documentazione previsionale di clima acustico (di seguito indicata come DPCA) viene redatta ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale 673 del 2004.

2. E' fatto obbligo di produrre la DPCA, redatta secondo i criteri indicati nell'allegato A del presente regolamento, per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamento:

- a) servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici (nido e scuola dell'infanzia) e servizi di istruzione superiore e universitaria;
- b) ospedali ed altre attività sanitarie con degenza;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali e cambi d'uso originario verso destinazioni protette (punti da a) a d) precedenti), ubicati in prossimità delle opere di cui al precedente art. 27, commi 2, 3 e 6.

3. La DPCA deve essere redatta e sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'albo regionale/provinciale di provenienza.

4. La DPCA deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore di tutte le tipologie di cui al comma 2.

5. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'articolo 11 del presente regolamento, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 14 novembre 1997.

6. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare verso le tipologie di cui al precedente comma 2, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la DOIMA.

7. La DPCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe di zonizzazione acustica attribuito al medesimo in sede di Zonizzazione Acustica.
8. L'assenza della DPCA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
9. Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Edilizia Permesso di Costruire, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art. 33 - Documentazione tecnica

1. "La documentazione di previsione di impatto acustico (DOIMA) e la documentazione di valutazione del clima acustico (DCPA), da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:
 - a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 - b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:
 - a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della zonizzazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
 - b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
 - c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
 - d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
 - e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
 - f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;

g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

8. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.”

Art. 34 – Valutazioni finali e deroghe

1. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

2. Agli asili nido si attribuisce, per la struttura nel suo complesso, la classe I acustica. E' possibile ottenere valutazione positiva in deroga ai limiti, anche con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA qualora nella DPCA venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classe I
- d) è comunque garantito il rispetto della III classe acustica di qualità;
- e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri. 5 dicembre 1997 per la categoria E (attività scolastiche).

3. In caso di denuncia di Inizio Attività o di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) la documentazione di impatto acustico o la documentazione prodotta in modalità semplificata (ai sensi della L.R. 15/2001, art. 10, comma4) secondo i criteri della DGR 673/2004 art.1, comma 7, deve essere trattenuta dai titolari d'attività, a disposizione dell'Autorità di controllo.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**Art. 35 - Ambito d'applicazione**

1. Il presente capo IV disciplina lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la Delibera n.45/2002, di approvazione della Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Il regolamento definisce, per dette attività, il procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti ivi fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore.
3. Il regolamento definisce inoltre, sulla scorta degli indirizzi dettati dalla predetta direttiva regionale, regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
4. Il presente compendio normativo assume, peraltro, il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme. A tal fine definisce una ulteriore disciplina di dettaglio.
5. Le norme di cui al presente capo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995. Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 34 del presente compendio normativo.

SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI

Art. 36 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
3. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
4. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 37 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), si svolge, di norma, nel rispetto del seguente orario:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre: 8.00 ÷ 12.30 e 15.00 ÷ 19.30
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30 e 14.00 ÷ 18.30.
4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura (TM) >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
5. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65dB(A), con TM >= 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

6. In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

7. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 38 – Esclusioni

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo precedente ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente compendio normativo.

2. I cantieri messi in opera direttamente dai Servizi Comunali competenti e quelli ordinari per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.

3. I lavori in economia si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari di seguito indicati.

4. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200m dagli edifici circostanti entro cui siano presenti ambienti abitativi come da definizione riportata all'art.3 del presente compendio normativo) e per i cantieri mobili con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.

Art. 39 – Autorizzazioni e deroghe

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere (da parte dell'impresa esecutrice) allo sportello unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda va corredata con la documentazione di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico - ". L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione (20 gg.) non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con

le modalità previste nell'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico - ”, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI

Art. 40 – Definizione di manifestazione temporanea

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate “manifestazioni”) ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 41 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee

1. Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica, potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dalla DGR n. 45/02, salvo specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.a della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata alla DGR 45/2002.

3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2 della DGR 45/2002.

Art. 42 - Disciplina delle manifestazioni temporanee

1. In considerazione del precedente articolo 36, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito e dalla relativa classe acustica, salvo eventuali determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi.

2. Per il governo e la disciplina delle manifestazioni temporanee sul territorio comunale si rimanda alla DGR 45/02 ed agli eventuali atti conseguenti, assunti da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni riportate da detta direttiva.

3. Il comune di riserva di richiedere, in casi di particolare criticità o a seguito di segnalazioni, l'effettuazione di autocontrolli mediante rilievi fonometrici da parte di tecnico competente in acustica.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**Art. 43 – Disposizioni per specifiche attività rumorose**

1. MACCHINE DA GIARDINO: L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO: l'uso è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;

b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.

4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDINE: L'uso è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;

c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

5. ALLARMI ANTIFURTO: I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

6. LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE: ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n.15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di

autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell'orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture (es. ventoloni antigelo in periodo primaverile, mietitrebbia in periodo estivo) anche nell'orario 23.30 - 06.00.

7. PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI: La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada (DPR 495/91), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16:30 alle 19:30. La pubblicità fonica è vietata all'interno o sul perimetro delle zone I e II così come individuate dalla zonizzazione acustica comunale. In via eccezionale è possibile derogare a tali limitazioni qualora vi sia la necessità per la pubblica amministrazione di veicolare messaggi urgenti o di pubblica utilità (es. casi di protezione civile, trattamenti contro le zanzare, messaggi inerenti la sanità pubblica).

8. AUTOLAVAGGI: Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a 100m, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100m dalle stesse.

Art. 44 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

1. L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici comunali, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico:

- a) le revisioni del Piano generale urbano del traffico;
- b) i Piani particolareggiati del traffico urbano;
- c) gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:

- a) trasporto pubblico urbano;

b) raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento. La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

a) la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

b) valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

c) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del decreto Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Art. 45 - Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento, sono stabiliti nel Piano comunale di risanamento acustico.

2. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- a) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- b) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- c) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;

d) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

3. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico, in particolare:

- le revisioni del Piano Generale del Traffico Urbano;
- i piani particolareggiati del traffico urbano che possono determinare rilevanti modifiche rispetto al clima acustico esistente.

4. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani che comportano rilevanti modifiche rispetto allo stato attuale, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

5. Per tali interventi è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico in grado di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che potrebbero derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI**Art.46 – Ordinanze**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dal presente compendio normativo, il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale, dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art.47 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale e all'ARPA che la esercitano nei limiti del presente compendio normativo e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPA l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.
4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provinciale.

Art.48 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e successive modificazioni e dalle sanzioni previste dalle Leggi Regionali in materia.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente del servizio responsabile , con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995 ("il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della L.447/95"), le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 10.

4. La violazione dell'articolo 49, punto 7, del presente compendio normativo costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice della Strada.

5. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente compendio normativo non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali).

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**Art. 49- Disposizioni transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.
2. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente compendio normativo in contrasto con le medesime.
3. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente compendio normativo.

**ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)
– DGR 673/2004**

LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOIMA)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

I contenuti principali di detta documentazione sono di seguito elencati; sono poi ulteriormente specificati in seguito, per le categorie progettuali principali.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

- 1) descrizione dell'attività.
- 2) descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata (vedi b).
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
- 4) Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- 5) Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione,

periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.

- 6) Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- 7) Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.
- 8) Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- 1) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- 2) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- 3) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- 4) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

DOIMA PER USI SPECIFICI: INFRASTRUTTURE STRADALI

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b) deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie;
- c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d. eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine (LAeq,TL) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio;
- e. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovracomunale o di scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri;

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al paragrafo successivo.

Le previsioni post-operam devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore LAeq, potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

DOIMA per usi specifici: Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
- b. descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
- c. misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d. individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri.

Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui alla lettera b). Il parametro descrittore del rumore LAeq, potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.

Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma-ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

DOIMA per usi specifici: Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- b. indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
- c. descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:

- a. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- b. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- c. riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

DOIMA per usi specifici: Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59" deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c. descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e. dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere,

oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a. tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b. eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c. descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a

distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;

d. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;

e. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico contenente, oltre a quanto previsto al comma 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

a. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;

b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

c. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (DPCA)**Contenuti della relazione tecnica illustrativa:**

- 1) Rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- 2) Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- 3) Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.
- 4) Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:
 - a) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
 - b) eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
 - c) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - d) eventuale proposta di zonizzazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
 - e) verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;

- f) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.
- 5) La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati. I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- a) conformità alle norme di riferimento;
 - b) caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
 - c) localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).
- 6) Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- 1) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- 2) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- 3) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- 4) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- 5) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE

Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica:

- a. il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;
- b. la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;
- c. l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro SIT;
- d. la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;
- e. I punti di misura dovranno essere georeferiti con GPS (precisione min. 3m) o rilievo topografico, con sistema di riferimento WGS84 UTM32;
- f. I dati relativi ai rilievi fonometrici dovranno essere restituiti in formato tabellare, su supporto digitale;
- g. I files delle misure dovranno essere restituiti su supporto digitale ad ARPA per eventuali verifiche.

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

Qualora richiesto l'utilizzo di un modello predittivo, devono essere restituite le seguenti informazioni:

- a. denominazione commerciale e versione del software e numero di licenza;
- b. specifica in merito agli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione;
- c. dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali) indicando se forniti dal produttore della sorgente, disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature dello stesso tipo o altro. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare (se funzionali all'algoritmo utilizzato) i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo;
- d. dati della procedura di taratura del modello predittivo, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio acustico;
- e. dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post-operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico, eventualmente integrati da mappe e sezioni acustiche;
- f. I dati in input, dati di taratura e dati di output dovranno essere restituiti in formato tabellare, su supporto digitale;
- g. I files delle simulazioni dovranno essere restituiti su supporto digitale ad ARPA per eventuali verifiche.

ALLEGATO B STRALCIO DELLA DGR 45/2002 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**MANIFESTAZIONI**

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.
3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.
4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
5. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.
7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Asmax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
9. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
10. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.
11. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

MISURAZIONI E CONTROLLI

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq , come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) ³ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

b) LA_{slow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

2. Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Area destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di inmissione e pertanto fruiscono dal regime di deroga.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	24
	afflusso atteso >300 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Nota: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite in facciata LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108